



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA.**

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 GENNAIO 2026 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile trattato con rito CARTABIA, iscritto al n. -2024 R.G., avente ad oggetto: **riconoscimento dello stato di apolidia**

TRA

, nata a Napoli, il .2000, c.f. elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Migliaccio come da procura in atti

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Resistente

nonchè

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Interventore ex lege

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno affinchè venisse riconosciuto il suo status di apolide ai sensi della legge n.306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28.09.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata a Napoli (cfr. estratto di nascita in all. 1) ed essere stata riconosciuta dalla madre, , e dal padre, , genitori dei quali ella ignora luogo, e data di nascita, nonché la nazionalità; ha sempre vissuto in Italia: ella ha infatti frequentato la scuola “Alpi -Levi” di Scampia fino alla classe seconda della scuola secondaria di 1 grado; a Napoli ha costruito la propria famiglia insieme al compagno.

Il Ministero dell'Interno si è costituito ed ha rilevato che non ha cognizione alcuna dei dettagli della domanda e assume la veste di soggetto passivo in senso esclusivamente formale, al solo fine di rendere la decisione opponibile all'amministrazione statale. Ad ogni buon conto l'Amministrazione convenuta

in comparsa ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, la causa è stata oggetto di trattazione cartolare.

Ciò premesso e affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale la ricorrente chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n.907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...") e che la legge n.91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide.

Passando alla disamina della domanda si rileva quanto segue:

la domanda è fondata e deve essere accolta con il riconoscimento in favore della ricorrente dello status di apolide.

Difatti si definisce apolide la persona che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, riconosce come suo cittadino in forza del rinvio delineato dall'art.10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero; in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62 la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso di specie, la ricorrente è nata a Napoli, come si evince dal certificato di nascita allegato ed è stata riconosciuta dalla madre;

Sul punto, nel ricorso introduttivo, si evidenzia che:

- la ricorrente vive in Italia ed ha la propria famiglia composta dal compagno , col quale vive in viale della Resistenza;
- ha avuto tre figli dal detto compagno: , nata a Giugliano in Camp. (NA), il 2018, , nata ad Adria (RO), il .2021 (cfr. all.9) e , nata il .2022 e deceduta il .2023 a Napoli (cfr. estratto per riassunto atto di morte in all.8).

Risulta quindi attualmente apolide. Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi accertare - con indagine di tipo indiziario - che la ricorrente non sia cittadina del paese di origine dei suoi genitori e che risieda stabilmente nel territorio italiano, del quale nemmeno sia cittadina, dovendosi in altri termini dimostrare l'insussistenza della cittadinanza da parte dei soli stati con i quali la richiedente presenta il collegamento più stretto (quello di nascita del padre).

Quanto dedotto è stato dimostrato dalla documentazione allegata.

Ebbene è stata dimostrata la nascita della ricorrente in Italia, dove peraltro è sempre vissuta, Stato con il quale esiste un criterio di collegamento ma che non la riconosce come cittadina, né può farlo ai sensi degli artt.4 e 9 della legge n 91/92 per difetto dei relativi presupposti.

In data 14.09.2023, l'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma in persona del Primo Consigliere p.t. Sasa Todorovic-Kolundzija, verificati i registri anche informatici a disposizione della rete consolare e quello di nascita della madre, la Serbia, oltre a quello di stabile e continua residenza della ricorrente, risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con la persona della ricorrente la riconosca, secondo il proprio ordinamento, come sua cittadina: non lo Stato italiano, dove la medesima ha pressoché sempre vissuto sin dalla nascita, non la Jugoslavia, non più esistente quale Stato, non la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina (nella quale si trova l'asserita città di nascita del padre), non la Serbia (nella quale si trova l'asserita città di nascita del padre), ove la stessa non risulta cittadina (e nemmeno i genitori), né può ormai diventarlo non avendovi mai vissuto dopo la loro istituzione ed a seguito dello scioglimento della federazione jugoslava.

Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi accertare - con indagine di tipo indiziario - che la ricorrente non sia cittadina del paese di origine dei

suoi genitori e che risieda stabilmente nel territorio italiano, del quale nemmeno sia cittadina, dovendosi in altri termini dimostrare l'insussistenza della cittadinanza da parte dei soli stati con i quali la richiedente presenta il collegamento più stretto.

Per il riconoscimento della condizione di apolida infatti, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) "è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente". Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa con riferimento a qualunque Stato ed essendo altresì definita "diabolica" una prova in tal senso, si può ritenere soddisfatto il parametro della sufficienza indiziaria, ai fine del riconoscimento dello status di apolide, qualora sia fornita una prova indiziaria che si limiti ad escludere l'acquisto della cittadinanza avuto riguardo agli Stati con i quali il richiedente lo status di apolide abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.

In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide

Ciò premesso in fatto e diritto si procede ad un breve excursus della normativa.

L'art. 249 della Costituzione della ex Jugoslavia prevedeva infatti il principio della doppia cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche federate: ogni cittadino di una di queste - cittadinanza quest'ultima che non aveva rilievo sul piano interazionale - era altresì cittadino della Federazione. La legge sulla cittadinanza del 24 dicembre 1976 sanciva la prevalenza dello jus sanguinis quale criterio di acquisto della cittadinanza (cui si accompagnavano altri criteri).

Dal 1992 la Federazione jugoslava è dunque venuta meno - unitamente alla sua cittadinanza – in concomitanza con la nascita dei nuovi Stati indipendenti, Slovenia, Croazia, Macedonia e, per quanto qui interessa, Serbia e Bosnia Erzegovina (B.E.).

Quest'ultima Repubblica aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide).

La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica.

La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art. 1 par. 7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992).

In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art 42) e pubblicata il 1 gennaio 1998 (www.unhcr.org/rlrefworld/docid/3ae6b5174.html), che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par. 3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par. 4).

Dalla legge bosniaca sulla cittadinanza si evince infatti che le persone che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età nate all'estero possono acquistare tale cittadinanza solo ove almeno uno dei genitori abbia nazionalità bosniaca, acquisto ormai impossibile per la ricorrente, nata nel 1979, che ha ormai compiuto quarantatré anni.

Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi accertare - con indagine di tipo indiziario - che la ricorrente non sia cittadina del paese di origine dei

suoi genitori che risiede stabilmente nel territorio italiano, del quale nemmeno sia cittadina, dovendosi in altri termini dimostrare l'insussistenza della cittadinanza da parte dei soli stati con i quali la richiedente presenta il collegamento più stretto (quello di nascita della madre oltre a quello di nascita e stabile residenza della ricorrente, l'Italia,)

In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide, per non essere questa riconosciuta da alcuno Stato (Stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadina alla stregua della sua legislazione; ha altresì allegato di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere la cittadinanza serba (Cass. Civile, sentenza n.28153/2017).

Le spese di lite si compensano.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a , nata a Napoli, il .2000 lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62;
- spese di lite compensate.

Napoli, 31 gennaio 2026

Il GOT A.De Simone